

Articolo 20

## Semigiornata libera settimanale

(art. 21 LL)


- <sup>1</sup> La semigiornata libera settimanale comprende otto ore, che vanno accordate in un giorno lavorativo immediatamente prima o dopo il periodo di riposo giornaliero.
- <sup>2</sup> La semigiornata libera settimanale è considerata accordata se:
  - a. l'intera mattinata, dalle 06.00 alle 14.00, è libera;
  - b. l'intero pomeriggio, dalle 12.00 alle 20.00, è libero;
  - c. in caso di lavoro a due squadre, la rotazione avviene fra le 12.00 e le 14.00; oppure
  - d. in caso di lavoro notturno, sono accordati la settimana alternante di cinque giorni oppure due giorni di compensazione nello spazio di quattro settimane.
- <sup>3</sup> Al lavoratore non può essere affidato alcun lavoro durante la sua semigiornata libera settimanale; sono fatte salve le prestazioni di lavoro in situazioni eccezionali giusta l'articolo 26. In questi casi, la semigiornata libera settimanale va accordata entro un termine di quattro settimane.
- <sup>4</sup> I periodi di riposo prescritti dalla legge non possono essere defalcati dalla semigiornata libera settimanale. Tuttavia, quest'ultima è considerata accordata quando il giorno feriale in cui è normalmente concessa coincide con un giorno festivo ai sensi dell'articolo 20a capoverso 1 della legge.

### Premessa

Il principio della semigiornata libera settimanale è definito all'articolo 21 LL. Questo principio corrisponde alla necessità di mettere a disposizione del lavoratore impiegato durante 6 giorni la settimana il tempo necessario per regolare i propri affari durante la settimana. La semigiornata libera deve essere accordata durante gli abituali orari di apertura delle aziende di servizio (banche, posta, negozi, uffici pubblici, ecc.). La legge sul lavoro parte dal principio che, per analogia con il lavoro diurno, gli orari di apertura delle anzidette aziende si situano fra le 06.00 e le 20.00. Per i lavoratori che prestano lavoro notturno o lavoro diurno e notturno in due squadre sono previste disposizioni speciali. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per analogia, anche al lavoro continuo.

### Capoverso 1

La semigiornata libera settimanale deve comprendere un periodo di riposo di 8 ore nei limiti del lavoro diurno, dunque fra le 06.00 e le 20.00, e va accordata, in un giorno feriale, immediatamente prima o dopo il periodo di riposo giornaliero di 11




**Illustrazione 120-1:** Semigiornata libera settimanale nel corso della mattina o del pomeriggio combinata con il riposo giornaliero

**Art. 20****OLL 1****Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro**

Capitolo 2: Durata del lavoro e del riposo  
 Sezione 2: Pause e periodi di riposo  
 Art. 20 Semigiornata libera settimanale

ore (v. ill. 120-1). Conformemente all'articolo 15a LL, il periodo di riposo giornaliero può essere ridotto una volta a settimana a 8 ore.

Se la semigiornata libera settimanale è accordata immediatamente prima o dopo il riposo settimanale, un solo periodo di riposo giornaliero di 11 ore è sufficiente. In altre parole, il riposo giornaliero non deve essere accordato due volte (v. ill. 120-2).



**Illustrazione 120-2:** Semigiornata libera settimanale il sabato pomeriggio; il riposo giornaliero per la semigiornata libera e la domenica va accordato una sola volta; esso può essere frazionato.

**Capoverso 2**

La semigiornata libera è considerata accordata se:

**Lettera a:**

l'intera mattinata, dalle 06.00 alle 14.00, è libera; o

**Lettera b:**

l'intero pomeriggio, dalle 12.00 alle 20.00, è libero; o

**Lettera c:**

se, in caso di lavoro a due squadre, la rotazione avviene fra le 12.00 e le 14.00 (v. ill. 120-3), o

**Lettera d:**

se, in caso di lavoro notturno, sono accordati la settimana alternante di 5 giorni oppure due giorni di compensazione nello spazio di quattro settimane.

**Capoverso 3**

Per le situazioni eccezionali giusta l'articolo 26 OLL 1 si rinvia al relativo commento.

**Capoverso 4**

Per periodi di riposo prescritti dalla legge si intendono il riposo giornaliero (art. 19 OLL 1), il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale e il lavoro nei giorni festivi (art. 21 OLL 1), il riposo supplementare in caso di lavoro notturno temporaneo (art. 17b cpv. 2 LL). Nel caso in cui il lavoratore beneficia normalmente della semigiornata libera il giovedì, nella settimana dell'Ascensione essa è considerata accordata.

## Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 2: Durata del lavoro e del riposo  
Sezione 2: Pause e periodi di riposo  
Art. 20 Semigiornata libera settimanale

**OLL 1**

**Art. 20**

Piano dei turni			3 squadre (settimana di 6 giorni)																		Azienda N°					
																					Data					
																					01.01.2004					
settimana	squadra	pause	Lunedì			Martedì			Mercoledì			Giovedì			Venerdì			Sabato			Domenica			ore/settimana		
			6:00	14:00	22:00	6:00	14:00	22:00	6:00	14:00	22:00	6:00	14:00	22:00	6:00	14:00	22:00	6:00	14:00	22:00	6:00	14:00	22:00	con pause	senza pause	
1	A	con senza																							40:00	37:30
	B	con senza			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30					40:00	37:30
	C	con senza				8:00 7:30				8:00 7:30				8:00 7:30				8:00 7:30				8:00 7:30			40:00	37:30
2	A	con senza			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30					40:00	37:30
	B	con senza				8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30	40:00	37:30
	C	con senza					8:00 7:30				8:00 7:30				8:00 7:30				8:00 7:30				8:00 7:30		40:00	37:30
3	A	con senza				8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30				40:00	37:30
	B	con senza			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30			8:00 7:30		40:00	37:30
	C	con senza				8:00 7:30				8:00 7:30				8:00 7:30				8:00 7:30				8:00 7:30			40:00	37:30
Nella media di 3 settimane:																							40:00	37:30		

**Pause:** Il lavoro giornaliero dev'essere interrotto con pause di almeno (art. 15 LL):

- ¼ d'ora, se dura più di cinque ore e mezza
- ½ ora se dura più di 7 ore

Le pause di una durata fino a mezz'ora non possono essere frazionate (art. 18 cpv. 3 OLL 1).

**Rotazione squadre:** - settimanale o dopo 6 settimane al più tardi

**Nota:** - Gli orari d'inizio possono essere anticipati o posticipati fino ad 1 ora spostando in modo corrispondente la fine del lavoro  
Questi orari valgono per tutta la durata del permesso.

**Base legale:** - art. 17, 19 e 20 LL

**Illustrazione 120-3:** Piano dei turni per il lavoro a 3 squadre di 8 ore ciascuna; squadra del mattino con 6 turni, squadra della sera e della notte con 5 turni a settimana